

COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE
Citta' metropolitana di Venezia

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n.7/2024 Data 04.06.2024	OGGETTO: Parere sulla proposta di modifica del piano triennale fabbisogno di personale 2024-2026
---	---

L'Organo di revisione Dott.ssa Caterina Saraco nominato con deliberazione dell'organo consiliare n. 26 del 29/06/2021 per il triennio dal 29/6/2021 al 28/6/2024

Visti

- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui *«Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»*;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale *«i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino*

ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione»;

- *l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, che recita «Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (omissis)»;*
- *l'art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006 che prevede che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, «in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione»;*
- *l'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006 che dispone che «Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;*
- *l'art. 1, comma 562, della L. 296/2006 secondo cui «Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558» [per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti];*
- *il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad «individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre*



rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia» (i cui contenuti sono stati chiariti altresì nella circolare del Ministero dell'Interno 8.06.2020);

- l'art. 6 del D.L. 80/2021 secondo il quale *«Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni ... entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione»;*
- il Decreto 30.06.2022 n° 132 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica *«Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione»;*
- il principio contabile n° 4/1 dell'armonizzazione contabile in forza del quale *«la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;*
- le *«Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche»* del 22.07.2022;
- la Sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 7/2022/DELCD secondo la quale l'equilibrio pluriennale di bilancio rilevante ai fini dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato è funzionale ad attestare la concreta sostenibilità dei maggiori oneri di personale che l'ente intende stanziare nel bilancio per il quale è necessario l'atto di asseverazione da parte dell'Organo di revisione;

DATO ATTO che con verbale n. 1 del 27.01.2024 il sottoscritto ha espresso parere sul PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024-2026 inserito all'interno della sottosezione 3.3 della 3^a Sezione



Organizzazione capitale umano ” del Piano integrato di attività e organizzazione triennio 2024-2026 , approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 14 del 30 gennaio 2024.

Esaminata

la proposta di modifica del piano di fabbisogno di personale (ricompreso all’interno del Piano integrato di attività e organizzazione – P.I.A.O. come da proposta deliberazione di Giunta n. 49 del 29.05.2024) che prevede per il 2024 le seguenti assunzioni con le riportate modalità:

tipologia rapporto	Profilo	numero
TEMPO DETERMINATO		
TEMPO INDETERMINATO	Istruttore amministrativo	2 unità per turnover

Considerato che

- le capacità assunzionali dell’Ente sono state così determinate in funzione dei parametri rilevanti

spesa personale ultimo rendiconto approvato 2023			1.070.474,74
U.1.01.00.00.000		1.070.474,74	
U.1.03.02.12.001		0,00	
U.1.03.02.12.002		0,00	
U.1.03.02.12.003		0,00	
U.1.03.02.12.999		0,00	
media entrate correnti al netto FCDE			6.154.466,68
ultimo rendiconto	5.116.613,80		
Tarip	1.375.767,20		
penultimo rendiconto	5.047.179,35		
Tarip	1.362.414,89		
terzultimo rendiconto	4.746.685,94		
Tarip	1.321.855,03		
media entrate	6.323.505,40		
FCDE	34.017,22		
FCDE Tarip	135.021,51		
RAPPORTO SPESA PERSONALE ENTRATE CORRENTI			17,39%

INCREMENTO TEORICO MASSIMO ANNO	591.231,26
LIMITE ANNO TABELLA 2	258.419,76
INCREMENTO EFFETTIVO SPESA ANNO	258.419,76
TETTO MASSIMO SPESA ANNO	1.433.055,05
STANZIAMENTO BILANCIO PREVISIONE 2024(comprensivo FPV salario accessorio 2023 € 70.869,06	1.189.668,14

- nell’ambito del Documento Unico di Programmazione sono programmate le seguenti risorse in



relazione al fabbisogno di personale:

- spesa bilancio previsione 2024 € 1.189.668,14
- spesa bilancio previsione 2025 € 1.152.272,08
- spesa bilancio previsione 2025 € 1.152.272,08

- le assunzioni ipotizzate non comportano un incremento su base annua della spesa di personale in quanto si tratta di turnover,
- computando l'impatto delle assunzioni ipotizzate, (spesa 2024, 2025 e 2026) l'andamento del valore soglia considerando la media delle entrate relative agli ultimi tre rendiconti approvati, si presenta come segue:

anno 2024	19,33% (1.189.668,14 / media entrate)
anno 2025	18,72% (1.152.272,08/ media entrate)
anno 2026	18,72% (1.152.272,08/ media entrate)

Tenuto conto che

- l'Ente ha approvato gli ultimi rendiconti con le seguenti risultanze di sintesi:

grandezza	2021	2022	2023
risultato di amministrazione (lett. E)	1.425.390,43	1.402.769,03	1.307.080,38
equilibrio di bilancio (W2)	589.044,44	457.448,85	311.707,96

- con deliberazione n° 49 del 20.12.2023 del Consiglio Comunale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio in corso;
- con deliberazione n° 4 del 22.4.2024 del Consiglio Comunale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio precedente;
- il rapporto dipendenti/popolazione, rilevante nell'ambito delle procedure di dissesto, è il seguente: 429,69;
- al fine di asseverare l'equilibrio di bilancio, oltre all'analisi dei parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, l'Organo di revisione ritiene ragionevole individuare i seguenti indicatori di bilancio che consentono di individuare elementi di criticità e situazioni di potenziale disequilibrio e che presentano il seguente andamento:



Indicatore		2024	2025	2026
1.1	Rigidità strutturale di bilancio <i>Incidenza spese rigide (Disavanzo+ spesa personale + debito) / entrate correnti</i>	32,59	33,06	32,26
3.1	Indicatore di equilibrio economico-finanziario <i>Incidenza spesa personale/spesa corrente</i>	25,06	26,67	26,72
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	12,70	13,58	13,59
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	0,88	1,24	1,03
3.4	Spesa di personale pro-capite	112,36	114,98	114,89
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	11,26	8,68	7,64
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	9,62	8,21	7,32

Osservato che:

- si ritiene adeguata l'assunzione di un arco temporale di riferimento triennale, alla luce delle caratteristiche dell'Ente, della gestione finanziaria e del suo sviluppo nel corso del tempo;

assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio ed esprime parere favorevole sul Piano triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2024-2026 contenuto nella sottosezione 3.3 della sezione 3 "Organizzazione capitale umano" del Piano integrato delle attività e organizzazione che dovrà essere approvato dall'ente , come da proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 29.05.2024.

Limena 04.06.2024

*Il revisore dei Conti
dott.ssa Caterina Saraco
documento firmato digitalmente*